

Pillole di sicurezza: luoghi di lavoro

Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano conformi alla normativa, vengano sottoposti a regolare manutenzione, pulizia, mantenimento in ordine e al controllo del loro funzionamento ai fini della sicurezza

PILLOLE DI SICUREZZA

PuntoSicuro

SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO

Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano conformi alla normativa, vengano sottoposti a regolare manutenzione, pulizia, mantenimento in ordine e al controllo del loro funzionamento ai fini della sicurezza

www.puntosicuro.it
facebook.com/PuntoSicuro



In riferimento ai luoghi di lavoro riportiamo un estratto del D.lgs. 81/08.

Articolo 62 - Definizioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano:

- a) ai mezzi di trasporto;
- b) ai cantieri temporanei o mobili;
- c) alle industrie estrattive;
- d) ai pescherecci d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'ALLEGATO IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

? Art. 63, co 1, 2 e 3 in combinato disposto con l'Art. 64, co 1: La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione [Art. 68, co. 2] ed è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro [Art. 68, co. 1, lett. b)]

Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
- b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano

sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

? Art. 64: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro [Art. 68, co. 1, lett. b)]

• Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).